



Tribunale di Novara

Presidenza

Circolare n. *4/2012*

Novara, 16 luglio 2012

Il Presidente,

- *ritenuta la necessità e comunque l'opportunità di impartire disposizioni per regolare l'assegnazione e la trattazione degli "affari" civili e penali, nella Sede principale di Novara, Via Azario n. 5, durante il c.d. periodo feriale;*

dispone

quanto segue:

A) Premessa

Il periodo di ferie dei magistrati va dal 22/7 al 15/09/2012.

La sospensione feriale dei termini processuali opera dall'1/8 al 15/09/2012.

Nel periodo dal 23/7 al 31/7/2012 non opera tale sospensione e, quindi, le cause e gli altri "affari" di cognizione ordinaria, vanno regolarmente trattati.

B) Funzioni del Presidente del Tribunale durante il periodo feriale

In assenza del Presidente del Tribunale, le relative funzioni saranno svolte:

- a) dal magistrato più anziano (anche della Sezione GIP/GUP) in servizio nel corrispondente turno feriale, mancando, in questo momento al Tribunale di Novara, il Presidente di Sezione;*

C) Funzioni di Presidente dei Collegi (civile e penale):

Saranno svolte dal magistrato più anziano del settore interessato.

In caso di necessità, la presidenza del Collegio (civile e penale) potrà essere assunta dal Presidente del Tribunale Feriale.

D) Assegnazione degli “affari” nel periodo feriale.

Nel limite del possibile, l'assegnazione degli “affari” civili ordinari, avverrà nel rispetto delle disposizioni tabellari vigenti.

Le funzioni di giudice del Registro e delle Esecuzioni Civili saranno svolte dal Presidente del Tribunale Feriale del periodo di turno.

E) Assegnazione dei ricorsi cautelari, d'urgenza, di accertamento tecnico preventivo e di sospensiva della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi, ex art. 646 c.p.c..

Sarà effettuata dal magistrato che, nel periodo di turno, svolgerà le funzioni di Presidente del Tribunale Feriale.

Nel limite del possibile, il Presidente distribuirà i ricorsi secondo le vigenti disposizioni tabellari.

Se ciò non fosse possibile, è consentita, in via eccezionale, deroga a tali disposizioni, ma il Presidente curerà un'equa distribuzione dei ricorsi fra tutti i magistrati in servizio nel periodo di turno.

F) Fissazione delle udienze di trattazione dei ricorsi sub E).

I giudici assegnatari dei ricorsi sub E) fisseranno udienza nei rispettivi periodi di turno feriale, soltanto nel caso di ritenuta sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.

I giudici assegnatari che, non avendo potuto definire il ricorso nel periodo del proprio turno feriale, abbiano necessità di fissare altra udienza, sempre nel periodo feriale, ma oltre il proprio turno, non fisseranno l'udienza di rinvio, ma rimetteranno gli atti al Presidente del Tribunale Feriale, con l'indicazione degli incombeni da espletare.

Il Presidente designerà allora un altro giudice e fisserà l'udienza avanti a questo.

I giudici assegnatari sono invitati a limitare i rinvii, evitando di “scaricare” i ricorsi loro assegnati, sui colleghi dei turni successivi e di farli riassegnare alla sezione ordinaria tabellarmente competente, perché non definiti nei rispettivi periodi di turno feriale.

G) Riassegnazione alle Sezioni ordinarie dei ricorsi non definiti nel periodo feriale.

Questi ricorsi saranno trasmessi al Presidente del Tribunale Feriale che li assegnerà alla Sezione tabellarmente competente, il cui Presidente provvederà ad assegnarli ad un giudice di tale Sezione, e, se possibile e preferibilmente, a quello o quelli che li ha/hanno trattato/i, senza averlo/i potuto/i definire.

A tal fine ciascun giudice civile comunicherà al Presidente del Tribunale Feriale “pro tempore”, un calendario delle udienze alle quali rinviare le cause civili e gli altri “affari” non definiti nel periodo feriale.

H) Si rammenta infine che, per disposizione del C.S.M., “Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale”.

I) Atti Urgenti

Esemplificativamente, sono o sono da considerare atti urgenti:

1) nelle Procedure Concorsuali:

- a) le richieste di pagamento di tributi, tasse, contributi, alimenti, canoni di locazione maturati nel corso della procedura;*
- b) le richieste di chiusura delle procedure concorsuali;*
- c) l'esecuzione di piani di riparto già approvati;*

2) Famiglia e Volontaria Giurisdizione:

a) ai procedimenti relativi:

- 1. ai minori ed in particolare a quelli inerenti il loro affidamento che, alla luce della particolare contingente delicatezza, abbiano visto o richiedano l'interessamento dei servizi sociali e di N.P.I. e in cui si renda necessario assumere urgenti ed indifferibili provvedimenti in tema di affidamento, collocazione e mantenimento dei minori;*
- 2. alle amministrazioni di sostegno;*
- 3. alle interdizioni ed inabilitazioni;*
- 4. ad altre fattispecie indifferibili e/o urgenti per legge o ritenute tali, dal giudice o dal Tribunale;*
- 5. l'autorizzazione / convalida del T.S.O..*

L) Sospensione feriale dei termini processuali nel settore civile.

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (1 agosto — 15 settembre di ogni anno), si applica a tutti i termini processuali e, quindi, anche a quelli di comparizione stabiliti dal c.p.c.

I termini processuali che hanno avuto inizio e non sono maturati in toto anteriormente al 1 agosto, riprendono a decorrere dal 16 settembre; ovvero

inizieranno a decorrere dal 16 settembre, quando siano iniziati durante il periodo feriale che, quindi, non va computato.

Hanno natura processuale (e, quindi, ad essi si applica la sospensione feriale):

- il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. per la notifica, a pena di inefficacia, del decreto ingiuntivo;
- il termine di durata dell'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 2409 C.C.;
- il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- il termine d'impugnazione delle delibere assembleari condominiali e societarie;
- il termine per proporre opposizione a sanzioni amministrative;
- il termine per proporre opposizione contro la delibera di fusione o di scissione.

La sospensione non si applica:

- alle cause relative agli alimenti (Cass. 20.4.1995 n. 4456);
- ai procedimenti cautelare e d'urgenza (art. 700cpc): Cass. 24.6.1995 n. 7200 estende l'esenzione anche alla fase sommaria ed urgente del procedimento possessorio (con esclusione della successiva fase di merito e del termine per impugnare la relativa sentenza);
- alla fase sommatoria dei procedimenti di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o per morosità;
- ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c (cfr. Cass. 3 marzo 2009 n. 5059; Cass. 31 maggio 2006 n. 6103) ed a quello di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c (cfr. Cass. 31 gennaio 2006 n. 2140; Cass. 16 settembre 2005 n. 18356);
- alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata (cfr. Cass. Sez. UU 3 maggio 2010 n. 10617);
- alle cause di lavoro e previdenziali;
- alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

- ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia:
 - di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
 - ai procedimenti contro abusi familiari.

M) Diritto Concorsuale

(fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione delle crisi da sovraindebitamento).

La regola generale circa la sospensione feriale dei termini processuali è dettata dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in forza del quale "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".

In via di eccezione alla regola generale, l'art. 3 della medesima L. 742/1969 dispone che l'art. 1 — e quindi la sospensione feriale dei termini — non si applica "alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario (30 gennaio 1941, n. 12)", e quindi, per quanto riguarda le controversie specificamente fallimentari, alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti".

Tra l'art. 1 e l'art. 3 sussiste un vero e proprio rapporto di regola ad eccezione, che ai sensi dell'art. 14 delle preleggi non consente l'applicazione analogica della seconda norma: (cfr. Cass., 10 marzo 1971, n. 687, in Foro it., 1971, 1, c. 1577; Cass., 26 novembre 1974, n. 3860, in Giur. comm., 1975, II, p. 160).

La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 92 l. ordinamento giudiziario: (cfr. Cass., 27 gennaio 2006, n. 1743, in Rep. Foro it., 2006, voce Fallimento, n. 239).

L'art. 36 bis della legge fallimentare — introdotto dalla recente riforma - prevede poi che "tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale".

a) Procedimenti, in relazione ai quali non opera lo sospensione feriale dei termini processuali.

1. Stante quanto sopra, per effetto dell'art. 3 l. 742/ 1969 sono, in primo luogo, esclusi dalla sospensione feriale dei termini, i procedimenti relativi alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, e quindi:

- il procedimento prefallimentare disciplinato dall'art. 15 l. fall.;
- il giudizio d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 181. fall.;
- la comunicazione e pubblicazione della sentenza di fallimento art. 17 l.f.);
- il giudizio di cassazione contro la sentenza d'appello di cui all'art. 18 l. fall.;
- il reclamo contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento disciplinato dall'art. 22 l. fall.;

2. In secondo luogo, per effetto diretto dell'art. 36 bis l. fall. sono esclusi dalla sospensione feriale dei termini:

- il procedimento di reclamo contro i decreti del giudice delegato, qualora si tratti di provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.;
- il procedimento di reclamo contro i decreti del tribunale, sempre qualora si tratti di provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 26 l. fall.;
- il procedimento di reclamo contro gli atti di amministrazione del curatore i relativi comportamenti omissivi;
- il procedimento di reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi;

- *procedimento di impugnazione davanti al tribunale del decreto del giudice delegato che abbia pronunciato sul reclamo contro gli atti del curatore o dal comitato dei creditori.*

3. Per effetto del combinato disposto dagli artt. 36 bis e 26 L.F. sono esclusi della sospensione feriale i termini previsti per:

- *l'accettazione d'ufficio di curatore;*
- *per il deposito della relazione ex art. 33 L.F.;*
- *il reclamo contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore (art. 37);*
- *il reclamo contro il progetto di riparto dell'attivo (art. 110);*
- *procedimento di accertamento dei crediti prededucibili relativi ai compensi spettanti ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, quando tali crediti siano contestati (art. 111 bis);*
- *il reclamo contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento avverso respinge la richiesta relativa (art. 119);*
- *la richiesta di omologazione del concordato fallimentare (art. 129);*
- *l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare (art. 129);*
- *probabilmente la risoluzione del concordato, ancorché l'art. 137 richiami solo una parte dell'art. 26 l. fall.;*
- *il reclamo contro il decreto che accoglie o respinge l'istanza di esdebitazione (art. 143).*

4. Per completezza, va infine sottolineato che:

- *in ipotesi di fallimento di società aventi soci a responsabilità illimitata, devono essere ritenuti esclusi dalla sospensione feriale anche i termini processuali relativi:*

1) al procedimento per la dichiarazione di fallimento dei soci a responsabilità illimitata (essendo tale procedimento disciplinato mediante rinvio all'art. 15 contenuto nell'art. 147);

2) al giudizio d'appello contro la sentenza che abbia dichiarato il loro fallimento (rinvio all'art. 18 sempre contenuto nell'art. 147);

3) al procedimento di reclamo contro il decreto che abbia respinto l'istanza di fallimento nei loro confronti (rinvio all'art. 22 ancora una volta contenuto nell'art. 147);

b) Procedimenti, in relazione ai quali opera la sospensione feriale dei termini processuali:

In generale, la sospensione feriale dei termini processuali opera in relazione a tutte le ipotesi in cui la legge non preveda espressamente altrimenti.

In particolare, la sospensione riguarda dunque i termini processuali relativi:

- a tutte le controversie derivanti dal fallimento (art. 24);
- alle controversie nelle quali è parte la curatela, pur non derivando esse dal fallimento e quindi non essendo attratte alla competenza del tribunale fallimentare;
- alle controversie in materia di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (artt. 92 e seguenti), e quindi a tutti i termini ivi previsti, e cioè ai termini di deposito:
 - delle domande di ammissione in via tempestiva e tardiva (cfr. Cass. Sez. UU. 24 novembre 2009 n. 24665);
 - del progetto di stato passivo da parte del curatore;
 - dei documenti non presentati dal creditore con la domanda di ammissione;

- delle osservazioni scritte da parte dei creditori;
- del ricorso per proporre opposizione allo stato passivo o di impugnazione dei crediti ammessi;

La sospensione opera anche con riferimento:

- alle controversie nelle quali il rito di cui agli artt. 92 ss. è applicabile per rinvio: il che accade nell'ambito della disciplina dei rapporti pendenti (in particolare, in relazione alla domanda di restituzione di una somma o di un bene o di risarcimento del danno proposta dal contraente che aveva già chiesto la risoluzione del contratto prima del fallimento: art. 72), dell'accertamento dei crediti prededucibili, salvo che si tratti di crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 l. fall., e che siano contestati (art. 111 bis) e della formazione del passivo nella liquidazione coatta amministrativa;
- al giudizio di omologazione del concordato preventivo degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. n.3/2012) ;
- ai giudizi di reclamo contra il decreto di omologazione del concordato preventivo e di cassazione contro la sentenza conclusiva del giudizio di reclamo;
- alle vendite in sede di fallimento e di esecuzioni civili .

N) Liquidazione coatta amministrativa

Nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa, non si applica la sospensione feriale dei termini per le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato d'insolvenza per le imprese assoggettate o assoggettabili a

liquidazione coatta amministrativa (Cass., S.U., 10 dicembre 1993, n. 12156, in 11 Fall. 1994, 575).

Ne deriva che:

- non sono soggetti alla sospensione feriale i termini che disciplinano i procedimenti relativi alla dichiarazione ed alla revoca dello stato di insolvenza per le imprese soggette a liquidazione coatta.

Pertanto,

- art. 202 l.f.: accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza, i termini ivi previsti non sono soggetti alla sospensione feriale;
- art. 207 l.f.: comunicazione ai creditori ed ai terzi, i termini ivi previsti non sono soggetti alla sospensione feriale;
- art. 208 l.f.: domande dei creditori e dei terzi, i termini ivi previsti non sono soggetti alla sospensione feriale;
- art. 213 l.f.: chiusura della liquidazione, i termini ivi previsti non sono soggetti alla sospensione feriale
- art. 214 l.f.: concordato, i termini ivi previsti non sono soggetti alla sospensione feriale.

O) Settore Penale

L'art. 1 della L. 7/10/1969 n. 742 dispone che : "il decorso dei termini processuali << è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione>>".

L'art. 240-bis disp. att., introdotto con l'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990 n. 193, precisa che «in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini» (In giurisprudenza si ritiene che la rinuncia alla sospensione dei termini può esser anche implicita o, comunque,

desumibile da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersene: Cass. sez. I, 10 gennaio 1994, Buscaroli, m. 197668, Cass. sez. V, 16 febbraio 1996, De Vita, m. 204489).

Inoltre, «nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del P.M.» (art. 240-bis disp. att.).

Infine, secondo quanto prevede l'art. 21-bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha modificato l'art. 240-bis disp. att., la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Secondo la giurisprudenza, peraltro, l'istituto della sospensione dei termini in periodo feriale non trova, comunque, applicazione rispetto al termine per l'assunzione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare (Cass., Sez I, 3 marzo 1988, Viglianesi, Cass. Pen. 1989) e per le attività non «correlate a interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori e delle parti»(Cass., sez. I, 16 marzo 1987, Camposano, Cass. Pen., 1988)

Quando non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 240-bis disp. att., i termini processuali sono sospesi in periodo feriale , anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari, sia

personali (Cass., sez. I, 9 dicembre 1994, Pala, m. 200345) sia reali (Cass., sez. un., 20 aprile 1994, Iorizzo, m. 197702).

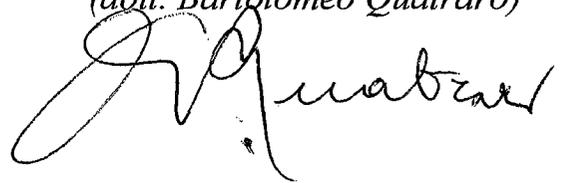
Dispone

che il presente decreto sia comunicato a tutti i Giudici (compresi i GOT e GIP/GUP) del Tribunale di Novara e della Sezione distaccata di Borgomanero, al Signor Procuratore della Repubblica di Novara, agli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Collegio Notarile, all'Ordine degli Ingegneri, Architetti ed al Collegio dei Geometri di Novara, alla dott.ssa G. F. Di Muccio, (che ne curerà la trasmissione a tutte le cancellerie).

Dispone

altresì che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Novara (www.tribunale.novara.it) ed affisso in bacheca.

*Il Presidente del Tribunale
(dott. Bartolomeo Quatraro)*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Quatraro', written in a cursive style.